

COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

**REGOLAMENTO TIPO PER LA
DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI - TARI**

Sommario

ART. 1.	OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
ART. 2.	ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI	3
ART. 3.	SOGGETTO ATTIVO	3
ART. 4.	GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.....	4
ART. 5.	RIFIUTI URBANI.....	4
ART. 6.	NATURA E COMPOSIZIONE DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI DA UTENZE NON DOMESTICHE.....	5
ART. 7.	SOSTANZE NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO.....	7
ART. 8.	QUANTITÀ ORDINARIA E STRAORDINARIA DI CONFERIMENTO	7
ART. 9.	DEFINIZIONI.....	7
ART. 10.	PRESUPPOSTO	8
ART. 11.	SOGGETTO PASSIVO	9
ART. 12.	ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI	9
ART. 13.	ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO	11
ART. 14.	ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO.....	11
ART. 15.	SUPERFICIE IMPONIBILE.....	13
ART. 16.	COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO	14
ART. 17.	PIANO FINANZIARIO	14
ART. 18.	DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA.....	15
ART. 19.	ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA	15
ART. 20.	PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA TARI.....	16
ART. 21.	TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE.....	17
ART. 22.	OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE.....	17
ART. 23.	TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	19
ART. 24.	CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE.....	19
ART. 25.	SCUOLE STATALI.....	20
ART. 26.	TARI GIORNALIERA.....	20
ART. 27.	APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PROVINCIALE	21
ART. 28.	RIDUZIONI CORRELATE ALLA SITUAZIONE DELL'UTENZA.....	21
ART. 29.	RIDUZIONI PER LE ZONE NON SERVITE E PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO	22
ART. 30.	RIDUZIONI PER RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI	23
ART. 31.	RIDUZIONI PER IL COMPOSTAGGIO.....	24
ART. 32.	ALTRE AGEVOLAZIONI	25
ART. 33.	FRUIZIONE DELLE RIDUZIONI E DELLE AGEVOLAZIONI	26
ART. 34.	VERSAMENTI	26
ART. 35.	OBBLIGO DI DICHIARAZIONE.....	27
ART. 36.	CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE.....	28
ART. 37.	POTERI DEL COMUNE	29
ART. 38.	ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DICHIARATIVE	30
ART. 39.	ACCERTAMENTO DELL'INADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI DI VERSAMENTO.....	30
ART. 40.	SANZIONI	31
ART. 41.	INTERESSI	32
ART. 42.	RIMBORSI.....	32
ART. 43.	SOMME DI MODESTO AMMONTARE.....	32
ART. 44.	RISCOSSIONE COATTIVA.....	32
ART. 45.	AUTOTUTELA, ACCERTAMENTO CON ADESIONE, CONTENZIOSO,	33
ART. 46.	COMUNICAZIONI AL COMUNE	33
ART. 47.	DIPOSIZIONI TRANSITORIE	33

ALLEGATO A)

ALLEGATO B)

ALLEGATO C)

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani di cui all'art. 1, commi da 639 a 705, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2021.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria concernente in particolare i principi del diritto tributario e la disciplina sui rifiuti.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si intendono fatti al testo vigente delle norme stesse.
4. Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Art. 3. Soggetto attivo

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune su tutto il territorio di propria competenza, anche nelle forme associative previste dal D.lgs. 167 del 2000 (Testo Unico sugli Enti locali), fatta salva la possibilità di affidare a terzi tali attività, anche disgiuntamente, nelle forme di legge.
2. Per gli immobili ricadenti nei territori di più comuni, in mancanza di specifici accordi tra gli enti locali interessati, il soggetto attivo del tributo è il Comune al quale sono effettivamente conferiti i rifiuti prodotti nell'immobile o, qualora ciò non sia accertabile, il Comune nel cui territorio insiste prevalentemente la superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nel cui

territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno di riferimento, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati.

4. È comunque vietata la doppia imposizione.

Art. 4. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, dal contratto di servizio con il gestore, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. I rifiuti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono classificati:
 - a) secondo l'origine in:
 - i) rifiuti urbani, ulteriormente suddivisi in domestici (tutti) e da altre fonti" (o non domestici), conferibili al pubblico servizio;
 - ii) rifiuti speciali, non conferibili al pubblico servizio.
 - b) secondo le caratteristiche di pericolosità in
 - i) rifiuti pericolosi;
 - ii) rifiuti non pericolosi.

Art. 5. Rifiuti urbani

1. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, co. 1, b-ter), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) rifiuti domestici, indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili (la definizione ricalca alla lettera la nozione comunitaria);
 - b) i rifiuti non domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, individuati nel successivo articolo 6;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) ed e);

Art. 6. Natura e composizione dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche

1. I rifiuti provenienti da altre fonti, che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, come individuati dall'allegato L-quater al Titolo I della parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono quelli indicati nella seguente tabella.

Frazione	Descrizione	EER
Rifiuti organici	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
Carta e cartone	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
Plastica	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
Legno	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	200138
Metallo	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
Imballaggi compositi	Imballaggi materiali compositi	150105
Multimateriale	Imballaggi in materiali misti	150106
Vetro	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
Tessile	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
Toner	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08031	080318
Ingombranti	Rifiuti ingombranti	200307
Vernici, inchiostri, adesivi e resine	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127 (pericolosi)	200128

Frazione	Descrizione	EER
Detergenti	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129	200130
Altri rifiuti	altri rifiuti non biodegradabili	200203
Rifiuti urbani indifferenziati	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

2. Sono rifiuti urbani i rifiuti sanitari individuati dall'art. 2, lett. g), del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254, purché non rientrino tra i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo o tra i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo, e costituiti da:
 - a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, rifiuti da imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi urbani;
 - d) la spazzatura;
 - e) indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
 - f) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuate nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - g) i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
 - h) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m) dell'art. 2 del D.P.R. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani.
3. Sfalci e potature prodotti dalle aree verdi delle utenze non domestiche sono conferibili al servizio nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento del Servizio di gestione dei rifiuti urbani e delle prescrizioni di cui al successivo articolo 8.
4. Sono conferibili al servizio pubblico, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. l), d.lgs. 49/2014, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) provenienti dalle utenze non domestiche analoghi, per natura e quantità a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche che potrebbero

essere usati sia dalle utenze domestiche che dalle utenze non domestiche (c.d. dual use) sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dalle utenze domestiche.

Art. 7. Sostanze non conferibili al pubblico servizio (ossia sostanze escluse dalla normativa dei rifiuti)

1. Non sono conferibili al servizio pubblico i rifiuti speciali, nonché le sostanze individuate all'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 8. Quantità ordinaria e straordinaria di conferimento

1. In relazione alla capacità ordinaria di assorbimento del servizio pubblico, si considera straordinario il conferimento di rifiuti urbani effettuato dalle utenze non domestiche con superficie rilevante nell'applicazione della tassa/tariffa non inferiore a 1.000 mq , che, ragguagliato alla detta superficie, superi almeno del 20,00% il parametro K_d applicato alla Categoria di riferimento, di cui al DPR 158/99 nella determinazione della parte variabile della tariffa.
2. L'utente che ritenga di superare tale limite deve darne tempestiva comunicazione al Comune o al Gestore entro il 30 giugno antecedente all'anno di riferimento, specificando la tipologia (per codici EER) e le quantità previste per anno solare. Emergendo conferimenti straordinari in mancanza di valida comunicazione, l'utente è obbligato a regolare la propria posizione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione.
3. Il Comune o il Gestore indicheranno all'utente, entro 60 giorni dalla comunicazione, di cui al comma 2, le misure specifiche che saranno attivate per gestire il maggior flusso di rifiuti, di regola mediante contenitori dedicati.
4. Il maggior flusso di rifiuti, dichiarato o, se maggiore, riscontrato, darà luogo a una corrispondente rimodulazione della parte variabile, in applicazione del principio "chi inquina paga".

Art. 9. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) *possesso*: la titolarità dell'immobile in base a diritto di proprietà, ovvero di usufrutto, uso, abitazione o superficie;

- b) *detenzione*: la disponibilità dell'immobile in forza di diritto non costituente possesso, in particolare a titolo di locazione, leasing, affitto, o comodato, oppure anche di fatto;
- c) *locali*: le strutture coperte stabilmente infisse al suolo e chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- d) *aree scoperte*: le superfici prive di edifici o locali, diverse dai terreni agricoli, nonché gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- e) *utenze domestiche*: le superfici adibite a civile abitazione;
- f) *utenze non domestiche*: le restanti utenze, tra cui rientrano in particolare le sedi di comunità, di attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e di attività produttive in genere;
- g) *utente*: persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze.

Art. 10. Presupposto

1. Il presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Sono escluse da TARI:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse, le aree adibite esclusivamente al transito di veicoli;
 - b) le aree comuni condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117bis del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
3. La presenza di arredo e/o l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 11. Soggetto passivo

1. La TARI è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto. In caso di pluralità di possessori o di detentori, la TARI relativa all'immobile è dovuta dai medesimi in solido.
2. Per le parti comuni condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117bis del codice civile utilizzate in via esclusiva la TARI è dovuta dai relativi occupanti o conduttori.
3. Il soggetto che gestisce i servizi comuni di locali in multiproprietà o di centri commerciali integrati è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. In caso di detenzione temporanea, di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie. Non è temporaneo l'utilizzo continuativo con durata superiore a sei mesi anche se ricomprensenti più annualità.

Art. 12. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti a TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) locali destinati a attività non domestiche sprovvisti di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete, non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività, purché chiusi, non utilizzati e non idonei all'utilizzo di deposito;
 - c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

- d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - e) solai e sottotetti non collegati da scale, da ascensori o montacarichi;
 - f) superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.
 - g) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, per il periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - h) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - i) le superfici, anche coperte, adibite in via esclusiva al transito dei veicoli;
 - j) i fabbricati danneggiati e non agibili; tutti i locali e le aree che in genere non sono produttivi di rifiuti o per natura o per destinazione o perché risultano da obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno;
 - k) locali ed aree utilizzati per il ricovero di attrezzi agricoli ed aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura allevamento e le serre a terra;
 - l) aree o locali appartenenti a conventi in stato di abbandono o di cui si possa dimostrare lo stato di inutilizzo;
 - m) aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - n) sale di esposizione museale;
 - o) gli edifici adibiti esclusivamente al culto, nonché i locali e le aree scoperte strettamente connessi a tale utilizzo;
 - p) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nelle superfici cui si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di superfici escluse ai sensi del presente articolo comporta l'applicazione della TARI per l'intero anno solare in cui si è

verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 13. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dalla TARI i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 del precedente articolo 12.

Art. 14. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Sono in particolare escluse:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - d) le superfici di insediamenti industriali, artigianali ed insediamenti commerciali ove si svolgono le lavorazioni vere e proprie, limitatamente alle porzioni di esse nelle quali le lavorazioni comportano la produzione di rifiuti non assimilati e/o pericolosi e soltanto per la parte occupata dagli impianti, macchinari e attrezzature che caratterizzano tali lavorazioni e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive.
3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani, di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso

individuare le superfici escluse da TARI, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali indicate nel seguente elenco; per eventuali attività non comprese nell'elenco si fa riferimento a criteri di analogia, in relazione alla potenziale produttività qualitativa di rifiuti.

- ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratorio di analisi	15%
- lavanderie a secco e tintorie non industriali	40%
- tintorie industriali:	40%
- officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti	40%
- elettrauto	40%
- caseifici e cantine vinicole	30%
- pescherie e macellerie	40%
- autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici fonderie, ceramiche, smalterie, pelletterie e ricamifici:	40%
- officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche	40%
- tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie	40%
- laboratori fotografici o eliografici	40%
- produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose	40%
- lavorazione materie plastiche e vetroresine	40%
- cantieri edili per nuove costruzioni, ampliamenti e ristrutturazioni	40%
- distributori di carburanti	30%

4. I rifiuti prodotti sulle superfici escluse da tassazione non possono essere conferiti al pubblico servizio e devono essere smaltiti a cura e spese del produttore.
5. Per fruire dell'esclusione prevista dal presente articolo gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, , speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti), distinti per codice CER;

- b) comunicare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate ovvero, nei casi di cui al quarto comma, lett. b), una dichiarazione attestante la permanenza delle circostanze previste dalla medesima lett. b).
6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti speciali o non conferibili al pubblico servizio, l'utente decade dalle esclusioni di cui al presente articolo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, e sono addebitati gli interessi di mora e le sanzioni per infedele dichiarazione. Si applicano inoltre le sanzioni per abbandono o deposito incontrollato di rifiuti di cui all'art. 256, comma 2, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 15. Superficie imponibile

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria (categorie catastali A, B, C) iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano rilevante per l'applicazione della TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune di cui all'art. 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile alla TARI delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente).
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile a TARI è costituita da quella calpestabile, misurata per i locali al netto dei muri con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50 e, per le aree scoperte, al filo interno dei muri al netto di eventuali costruzioni.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.
6. Per le utenze non domestiche sono computate le superfici dei locali principali o di servizio (ivi compresi uffici, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi anche di materie prime, semilavorati, prodotti, ecc..) e le aree scoperte destinate all'esercizio dell'attività, ad esclusione delle superfici di cui all'art. 10;

Art. 16. Copertura dei costi del servizio

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'art. 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

Art. 17. Piano Finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147, in conformità alle delibere in materia emanate dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).
2. Il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario per la parte di sua competenza e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. Il piano economico finanziario è soggetto a validazione da parte dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e trasmette il piano economico finanziario all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) per l'approvazione.

Art. 18. Determinazione della tariffa

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario, dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 158/99 e dagli articoli del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Art. 19. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che

sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata per classi di utenza domestica e per categorie di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze domestiche e non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kb e Kd di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. La tariffa può essere articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, ed in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo modalità stabilite dal comune.
5. La riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 14, comma 17, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, e dall'articolo 4, comma 2, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, è assicurata dalla riduzione per il compostaggio dei rifiuti umidi come disciplinata nel presente regolamento.

Art. 20. Periodi di applicazione della TARI

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione o il subentro di altro utente.
4. Il Comune può inserire d'ufficio le cessazioni di locali ed aree qualora vi siano elementi certi che dimostrino l'effettiva cessata occupazione degli stessi.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia tempestivamente prodotta, decorrendo

altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a congruaglio.

Art. 21. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa dovuta dalle utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile dovuta dalle utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera che approva le tariffe della tassa, con possibilità di derogare ai limiti minimi e massimi stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 nei casi stabilita dalla legge o in base a specifica motivazione.

Art. 22. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che hanno residenza anagrafica nel Comune, comprese le abitazioni tenute a disposizione, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf e le badanti che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Non viene invece considerata presente la persona assente per almeno sei mesi per oggettive esigenze lavorative, o per servizi di volontariato o per degenze presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, a condizione che tali circostanze siano adeguatamente documentate.
3. Nel caso di utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, di alloggi dei cittadini residenti all'estero, di alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti e di multiproprietà, si assume come numero degli occupanti quello dichiarato dall'utente e desumibile dalle risultanze anagrafiche

del Comune di residenza, limitatamente ad una sola unità abitativa e con decorrenza dalla data di presentazione della denuncia, o in mancanza, tenendo conto della seguente tabella di deduzione presuntiva del parametro numero occupanti in funzione del parametro superficie abitazione elaborata in osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento edilizio:

Occupanti assegnati per superficie in assenza di dichiarazione

1	<= 50 mq
2	51 - 80 mq
3	81 - 110 mq
4	111 – 130 mq
5	131 - 150 mq
6	Oltre 150 mq

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili locali di deposito sono considerate utenze domestiche con un occupante, purché condotti da persona fisica priva nel Comune di un'utenza domestica. In difetto di tale condizione, i medesimi locali si considerano utenze non domestiche.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui al successivo articolo 34, comma 3, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Art. 23. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di produzione Kc secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di produzione Kd secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti di produzione rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera che approva le tariffe della tassa, con possibilità di derogare ai limiti minimi e massimi stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 nei casi stabilita dalla legge o in base a specifica motivazione.
4. Nel caso di conferimenti straordinari di rifiuti ai sensi del precedente articolo 8, il coefficiente Kd applicato è determinato in relazione al quantitativo indicato dall'utente o al quantitativo di rifiuti effettivamente riscontrato ed è pari al rapporto tra la quantità globale (in kg) di rifiuti urbani prodotti dall'utenza e la superficie complessiva dell'utenza, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti urbani.
5. Eventuali servizi aggiuntivi richiesti dalle utenze non domestiche sono addebitati a parte in base ad apposita convenzione stipulata tra il gestore e il titolare dell'utenza.

Art. 24. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono distinte nelle categorie di attività indicate nell'allegato A del presente Regolamento.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT riferita all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta comunque salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio , salvo l'effettivo svolgimento di diverse tipologie di attività in locali distintamente utilizzati. Il criterio della tariffa unica può essere disatteso ove il contribuente dichiara la diversa destinazione d'uso del locale e dell'area o delle loro porzioni.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale, desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 25. Scuole Statali

1. Alle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) si applica l'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune dalla normativa richiamata al comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la TARI.

Art. 26. TARI giornaliera

1. La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%. Detta percentuale può essere fissata in misura inferiore dalla delibera che determina le tariffe.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani .
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI giornaliera, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di concessione

5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del canone/tassa di occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo .
6. Al tributo giornaliero non si applicano riduzioni ed agevolazioni.
7. Alla TARI giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le sole riduzioni e agevolazioni previste al successivo articolo 29 (inferiori livelli di prestazione del servizio).
8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della TARI annuale.
9. Le utenze mercatali temporanee, che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare, sono escluse dalla Tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti e soggette al Canone patrimoniale di cui al comma 837 della legge 160/2019.

Art. 27. Applicazione del tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI annuale o giornaliera è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della TARI.

Art. 28. Riduzioni correlate alla situazione dell'utenza

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, nei seguenti casi:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare (aventi i requisiti previsti dall'art. 9 del D.L. n. 557 del 1993) : riduzione del 30%. Tali riduzione si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.
 - b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, non superiore a 183 giorni nell'anno solare, purché tali circostanze risultino da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi

per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità: riduzione del 30%;

- c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30 %;
- d) utenze domestiche residenti che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto: riduzione del 20 %;
- e) le utenze domestiche residenti che hanno una distanza minore o uguale a 500 metri dal punto di raccolta Salinello riduzione del 100%;
- f) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti rispetto alla quantità di rifiuti attribuibili all'utenza in base ai coefficienti di produttività Kd.

- 2. All'unica unità immobiliare posseduta da cittadini non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, il tributo è ridotto a due terzi nella quota fissa e nella quota variabile.

Art. 29. Riduzioni per le zone non servite e per inferiori livelli di prestazione del servizio

- 1. Nelle zone in cui la raccolta viene regolarmente effettuata, il tributo è dovuto per intero, mentre per gli immobili situati al di fuori delle zone di raccolta esso è applicato nella misura del 60%.

Tale agevolazione non è cumulabile con altre detrazioni e spetta qualora la distanza minima dal punto più vicino di raccolta non sia inferiore a 1 Km di percorrenza, a prescindere dalla proprietà del tratto di percorrenza dall'immobile al più vicino punto di raccolta (strada privata, pubblica, vicinale, ecc.). La distanza minima dal più vicino punto di raccolta si considera con riferimento al transito su strada.

- 2. La TARI è ridotta, nella parte fissa e in quella variabile, al 20% nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo operano d'ufficio, anche in mancanza di una specifica richiesta dell'interessato.

Art. 30. Riduzioni per recupero dei rifiuti urbani

1. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la tariffa variabile per le utenze non domestiche è ridotta in relazione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, ricomprendendo nel processo recupero anche il riciclaggio.
2. Per le nozioni di recupero e riciclaggio si fa riferimento alle relative definizioni dell'art. 183, comma 1, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152
3. Per usufruire della riduzione di cui al precedente comma 1 il produttore deve:
 - a) dichiarare di voler recuperare i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico per un periodo non inferiore a cinque anni;
 - b) dimostrare l'avvio al recupero dei propri rifiuti urbani mediante attestazione rilasciata annualmente dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
4. La dichiarazione di cui alla lettera a) del precedente comma 3 deve essere presentata entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, con indicazione delle tipologie e delle quantità presunte dei rifiuti urbani che saranno recuperati presso terzi, distinti per codici EER. Per il solo anno 2022 la dichiarazione di cui alla lettera a) è presentata entro il 31 maggio 2021 con effetto dal 1° gennaio 2022.
5. L'attestazione di cui alla lettera b) del precedente comma 3, comprensiva di certificazione delle tipologie e delle quantità dei rifiuti urbani recuperati, deve essere trasmessa entro il mese di gennaio successivo all'anno di riferimento.
6. L'utente può richiedere che sia ripresa l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale. Il comune comunica le proprie determinazioni entro 60 giorni dalla richiesta, indicando anche la data di ripresa del servizio.
7. La riduzione della parte variabile, non superiore al relativo importo, è proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviata al recupero/riciclo e la quantità di rifiuti attribuibili all'utenza in base ai coefficienti di produttività Kd rilevanti nel computo della suddetta parte.

La percentuale di riduzione della quota variabile è $Pr = Q_r/Q_t$, dove:

- Q_r è la quantità documentata in kg di rifiuti urbani avviati al riciclaggio;

- Q_t è la produzione teorica di rifiuti, con $Q_t = K_d \cdot S_r$ con:
 - K_d - coefficiente di produttività applicato all'utenza nel computo della quota variabile;
 - S_r - superficie di riferimento.
- 8. La riduzione si applica a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
- 9. Il Comune può richiedere l'invio di documentazione integrativa comprovante la quantità dei rifiuti urbani recuperati, in particolare i formulari di trasporto di cui all'art. 193 del Decreto Legislativo 152/2006, debitamente controfirmata dal destinatario.
- 10. Per l'anno 2021 si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 649, secondo periodo della legge 14/2013, e le previgenti disposizioni regolamentari emanate dal Comune.
- 11. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

Art. 31. Riduzioni per il compostaggio

1. Alle utenze domestiche residenti che abbiano avviato il compostaggio dei propri rifiuti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 20% nella quota variabile.
2. La riduzione spetta a coloro che dimostrino di possedere ed utilizzare un composter oppure un manufatto in muratura o in rete o in lamiera forata o in legno dotato di opportuna copertura atto a sostituire efficientemente il composter stesso, oppure di aver realizzato una buca nel terreno che non rechi fastidi al vicinato. La dimensione minima dei manufatti di cui sopra non può essere inferiore alle seguenti misure:
 - misure standard per i composter che si trovano in commercio
 - litri 500 per i manufatti casalinghi in muratura, rete, lamiera forata o legno,
 - litri 500 per la buca realizzata nel terreno
3. La riduzione è subordinata:
 - a) alla presentazione di apposita dichiarazione, attestante di aver avviato il compostaggio domestico in maniera continuativa nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore o documentazione fotografica del composter posseduto;

- b) all'impegno ad effettuare correttamente il compostaggio, senza causare esalazioni moleste o altri inconvenienti per il vicinato, e a consentirne il controllo da parte di incaricati del Comune o del gestore;
 - c) all'impegno di non conferire rifiuti organici al sistema di raccolta;
 - d) alla restituzione del bidone previsto per il rifiuto organico.
4. Emergendo irregolarità, l'utente decade dall'agevolazione e ne è recuperato l'importo complessivo già fruito sino al quinquennio precedente, tramite accertamento per infedele dichiarazione, con interessi e sanzioni.
 5. La riduzione di cui al presente articolo non è concessa a contribuenti che utilizzano composte o manufatti di proprietà di terzi o se gli stessi siano collocati in luogo diverso dall'abitazione cui si riferisce la riduzione.
 6. Nel caso di immobili con più appartamenti, la detrazione di cui al presente articolo potrà essere applicata a ciascun appartamento soltanto se ad ogni utente corrisponda un composte , un manufatto o una buca che soddisfi le condizioni di cui al comma 2.

Art. 32. Altre agevolazioni

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147 in caso di gravi calamità naturali o particolari situazioni di emergenza sanitaria, che abbiano comportato l'obbligatorietà della chiusura delle attività, con deliberazione del Consiglio Comunale potranno essere previste agevolazioni, proporzionali ai giorni di chiusura, in favore di particolari categorie di utenze non domestiche. Nella delibera verranno altresì disciplinati i criteri e i destinatari del riconoscimento delle agevolazioni.
2. Le agevolazioni possono essere concesse previa richiesta dell'interessato o attribuite d'ufficio per il periodo della sospensione dell'attività ed operano di regola mediante compensazione con la prima scadenza TARI utile.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 il Consiglio comunale in sede di approvazione delle tariffe può prevedere agevolazioni per le utenze domestiche e non domestiche in stato di necessità o di effettiva difficoltà economico/sociale, disciplinandone l'ammontare, le modalità di richiesta e di erogazione, la decorrenza e la durata.
4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 33. Fruizione delle riduzioni e delle agevolazioni

1. Salvo sia diversamente disposto, le riduzioni di cui al presente regolamento si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
2. Le riduzioni cessano di operare alla data in cui ne vengono meno i relativi presupposti, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
3. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Art. 34. Versamenti

1. La TARI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 ovvero tramite Pago PA o altre modalità previste dalla Legge e vigenti nel tempo.
2. La TARI dovuta per il primo semestre dell'anno è versata entro il 30/06/2021 dell'anno di riferimento e quella dovuta per il secondo semestre è versata entro il successivo 31/12/2021. È in ogni caso consentito il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata. Tali scadenze sono modificabili per l'anno di riferimento con la deliberazione di approvazione delle tariffe.
3. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti, anche per posta semplice, di apposito avviso di pagamento, corredato con i modelli di pagamento precompilati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
4. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49

centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. Qualora alla data di emissione degli inviti di pagamento non fossero state ancora deliberate le tariffe per l'anno di riferimento, il versamento è computato in acconto, applicando le tariffe in vigore nell'anno precedente con successivo conguaglio.

Art. 35. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi della TARI devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione del possesso o della detenzione;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, detrazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni detrazioni o riduzioni.
2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare, a fini TARI, il numero dei componenti la famiglia anagrafica e le relative variazioni.
3. La dichiarazione deve essere redatta su appositi modelli predisposti dal Comune e va presentata entro il termine del secondo mese successivo al verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo e ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati; in tal caso, la nuova dichiarazione va presentata entro i termini sopra indicati.
4. Nel caso di più possessori o detentori dell'immobile, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo di essi. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
5. La dichiarazione, sottoscritta da chi la presenta, è consegnata presso gli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

Art. 36. Contenuto della dichiarazione

1. La dichiarazione, originaria, di variazione o di cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e gli eventuali soggetti conviventi per almeno sei mesi nell'anno non risultanti all'anagrafe, come colf e badanti;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti del nucleo familiare a cui appartiene;
 - c) l'ubicazione, indicando anche il numero civico e per le unità immobiliari a destinazione ordinaria il numero dell'interno, ove esistente, e gli identificativi catastali dell'utenza, compresa la rendita catastale;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree, comprese anche le superfici non assoggettabili a tributo;
 - e) la data in cui ha avuto inizio il presupposto o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni, esenzioni o agevolazioni.
2. Nella dichiarazione delle unità immobiliari il gestore dei servizi comuni dei centri commerciali integrati e di multiproprietà consegna annualmente al Comune, nei termini per la dichiarazione, una planimetria aggiornata del complesso e un elenco che indichi:
 - a) le parti utilizzate in via esclusiva, specificando per ciascuna le rendite catastali, la destinazione d'uso, i possessori e gli occupanti, e la quota di parti comuni spettante;
 - b) per le parti comuni, la superficie, la rendita catastale e la destinazione.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);

- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e gli identificativi catastali dei locali e delle aree, compresa la rendita catastale, anche relativamente alle superfici non assoggettabili a tributo;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni, esenzioni o agevolazioni.
4. Gli uffici comunali (in particolare dell'Anagrafe, del Commercio e dell'Edilizia), in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 37. Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile della TARI, al quale sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le relative controversie.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili in catasto, il comune può considerare assoggettabile a TARI l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 38. Accertamento delle violazioni dichiarative

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni infedeli, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere effettuata, apposito avviso motivato.
2. L'avviso di accertamento indica distintamente le somme dovute per TARI, compreso il tributo provinciale, nonché le sanzioni, gli interessi di mora e le spese di notifica. L'avviso avverte che le somme indicate vanno versate in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
4. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
5. Il contribuente che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà può richiedere, non oltre il termine di versamento, di corrispondere le somme indicate negli avvisi in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 796, della legge 160/2019. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.
6. Le statuizioni contenute in accertamenti divenuti definitivi o in decisioni giudiziali passate in giudicato valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 39. Accertamento dell'inadempimento agli obblighi di versamento

1. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme dovute è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto

anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente versamento.

2. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si rende dovuta, senza ulteriore atto, la sanzione per omesso pagamento, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
3. Si applicano i commi 3, 4 e 5 del precedente articolo 38.

Art. 40. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è ridotta alla metà. Fatta salva l'applicazione della disciplina del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è dell'1% per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al precedente articolo 37, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione di tale violazione deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Qualora i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione da € 103 a € 516, stabilita dall'art. 15 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
6. Le sanzioni previste nei commi 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo della misura irrogata se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

7. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina generale prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 41. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 42. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente a pena di decadenza entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dal precedente articolo 41, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 43. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 168 della L. 296/2006 non si fa luogo a riscossione, accertamento e rimborso d'ufficio per somme complessivamente inferiori a Euro 12 per anno d'imposta.
2. Il comma precedente non si applica nel caso di somme dovute dal contribuente per più annualità d'imposta o per conguaglio a seguito di chiusura della posizione.

Art. 44. Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento e salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono rimosse coattivamente con le modalità di legge.
2. La riscossione coattiva può essere affidata ai soggetti a ciò abilitati secondo le disposizioni contenute all'art. 52, comma 5, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero nelle ulteriori forme previste dall'ordinamento vigente.

3. Le somme dovute a titolo di tributo e interessi sono assistite dal privilegio generale mobiliare di cui all'art. 2752 del codice civile.

Art. 45. Autotutela, accertamento con adesione, contenzioso,

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente, il Funzionario Responsabile, d'ufficio o su istanza dell'interessato, può annullare, in tutto o in parte, gli atti impositivi nei casi in cui sussista un'illegittimità dell'atto o dell'imposizione.
2. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
3. Si applica, se e in quanto previsto dal regolamento comunale sulle entrate, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni
4. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalla specifica normativa.
5. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 3 e 4 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dal regolamento sulle entrate.

Art. 46. Comunicazioni al Comune

1. Gli atti e i documenti relativi all'applicazione dell'imposta potranno essere trasmessi al Comune mediante deposito diretto, oppure spedita con raccomandata A.R. o mediante Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).
2. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
3. Restano salve le disposizioni normative che disciplinano la notificazione degli atti.

Art. 47. Disposizioni transitorie

1. Per l'applicazione della TARI conservano validità le superfici dichiarate o accertate ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione del tributo

ALLEGATI A), B), C)

